



Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 9/15

Lussemburgo, 21 gennaio 2015

Sentenza nelle cause riunite C-482/13 Unicaja Banco, SA/ José Hidalgo Rueda e a., C-484/13, Caixabank SA / Manuel María Rueda Ledesma e a., C-485/13 Caixabank SA / José Labella Crespo e a. e C-487/13 Caixabank SA / Alberto Galán Luna e a.

Stampa e Informazione

La normativa spagnola secondo cui il giudice nazionale è tenuto a far ricalcolare gli interessi di mora il cui tasso sia superiore al triplo del tasso legale è compatibile con il diritto dell'Unione

Tuttavia, il giudice spagnolo deve avere la possibilità di ritenere abusiva la clausola che impone siffatti interessi e deve pertanto avere la facoltà di disapplicarla

La direttiva 93/13/CEE¹ è volta al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore.

La normativa spagnola relativa alla tutela dei consumatori è stata modificata a seguito della sentenza Aziz della Corte di giustizia². Ormai, qualora, nell'ambito di un procedimento esecutivo, il giudice accerti il carattere abusivo di una o più clausole, può dichiarare l'improcedibilità dell'esecuzione o disporre l'esecuzione senza applicare le clausole considerate abusive.

La legge spagnola stabilisce anche che, per quanto attiene ai mutui o crediti destinati all'acquisto dell'abitazione principale, garantiti da ipoteche costituite sulla medesima, gli interessi di mora non possono essere superiori al triplo degli interessi legali e possono maturare solo sulla somma principale insoluta.

La Unicaja Banco e la Caixabank hanno avviato diversi procedimenti di esecuzione ipotecaria per ottenere l'esecuzione forzata di diverse ipoteche di un valore compreso tra EUR 47 000 e EUR 249 000. I mutui ipotecari erano soggetti a tassi d'interesse di mora del 18% e del 25%. Inoltre, tutti i contratti di mutuo contenevano una clausola secondo cui, in caso di inadempimento del mutuatario ai suoi obblighi di pagamento, il mutuante poteva anticipare la data di esigibilità inizialmente pattuita e richiedere il pagamento dell'intero capitale dovuto, maggiorato degli interessi, degli interessi di mora, delle commissioni e delle spese concordati.

La Unicaja Banco e la Caixabank hanno chiesto l'esecuzione forzata allo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Marchena (Tribunale di primo grado e d'istruzione di Marchena, Spagna), applicando i tassi d'interesse di mora previsti. Il giudice spagnolo si pone la questione del carattere abusivo delle clausole relative ai tassi d'interesse di mora e dell'applicazione di detti tassi al capitale la cui esigibilità anticipata è dovuta al ritardo nel pagamento. Esso avanza tuttavia dubbi in merito alle conseguenze del carattere abusivo di dette clausole poiché, secondo la legge spagnola, dovrebbe far ricalcolare gli interessi di mora il cui tasso sia superiore al triplo del tasso legale, affinché venga applicato un tasso d'interesse che non ecceda tale soglia. Ciò premesso, chiede alla Corte di giustizia se la direttiva concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori osti alla legge spagnola.

¹ Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).

² Sentenza della Corte del 14 marzo 2013, nella causa [C-415/11](#) (v. anche comunicato stampa n. [30/13](#)). In tale sentenza, la Corte ha considerato che la direttiva sulle clausole abusive ostava alla normativa spagnola che non consentiva al giudice competente a dichiarare il carattere abusivo di una clausola di sospendere il procedimento di esecuzione ipotecaria, quando ciò era necessario per garantire la piena efficacia della sua decisione finale.

Nella sua sentenza odierna, **la Corte dichiara che la direttiva non osta alla legge spagnola purché la sua applicazione (a) non pregiudichi la valutazione da parte del giudice nazionale del carattere abusivo della clausola, e (b) non impedisca a detto giudice di disapplicare detta clausola ove dovesse concludere per il suo carattere abusivo ai sensi della direttiva.**

A tal proposito, la Corte rileva che **l'obbligo di rispettare la soglia corrispondente al tasso degli interessi di mora non pregiudica in alcun modo la valutazione, da parte del giudice, del carattere abusivo di una clausola che li fissa.** Infatti, la Corte sottolinea che il giudice nazionale può valutare il carattere eventualmente abusivo di una clausola relativa a interessi moratori il cui tasso sia *inferiore* a quello previsto dalla legge spagnola. Un tasso d'interesse di mora inferiore al triplo del tasso legale non necessariamente va considerato equo ai sensi della direttiva. Parimenti, quando il tasso d'interesse moratorio previsto da una clausola è *superiore* a quello previsto dalla legge spagnola e deve essere oggetto di una limitazione, una tale circostanza non deve impedire al giudice nazionale di trarre tutte le conseguenze dall'eventuale carattere abusivo della clausola alla luce della direttiva e di procedere, eventualmente, al suo annullamento.

Ciò precisato, **la Corte osserva inoltre che, in tali cause,** salve le verifiche effettuate dal giudice del rinvio, **l'annullamento delle clausole contrattuali non sembra avere, in linea di principio, conseguenze negative per i consumatori,** in quanto gli importi per i quali i procedimenti di esecuzione ipotecaria sono stati avviati saranno necessariamente inferiori in assenza della maggiorazione risultante dagli interessi moratori previsti dalle clausole.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582